

REGOLAMENTO (CE) N. 2383/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 1273/97 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

considerando che in attesa della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei dati aggiornati sul fabbisogno delle Azzorre e di Madera e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, il bilancio è stato fissato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 dal regolamento (CE) n. 1273/97 della Commissione ⁽³⁾; che le autorità portoghesi hanno presentato i dati relativi al fabbisogno delle Azzorre e di Madera i quali hanno permesso di stabilire il bilancio relativo all'intera campagna 1997/1998; che occorre quindi sostituire l'allegato del regolamento (CEE) n. 1273/97 con l'allegato del presente regolamento;

considerando che i bilanci previsti nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono fissati per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno; che è quindi necessario rendere applicabile il bilancio definitivo di approvvigionamento per la campagna 1997/1998 a decorrere dal suo inizio, ossia dal 1° luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1273/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 43.